



COMUNEDIS. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

N. 81 Reg.

del 30-06-2026

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026 – 2028 ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L'anno **duemilaventisei** il giorno 30 del mese di **Aprile** alle ore 11:00 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze

1. Aliberti Domenico	Sindaco	P
2. Foti Nunzio Giovanni <u>DA REMOTO</u>	Vice Sindaco	P
3. Rigano Roberta	Assessore	P
4. Lo Cascio Gianluca	Assessore	A
5. Trischitta Rosario <u>DA REMOTO</u>	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: Lo Cascio

Presiede il *Sindaco*.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune *Dott.ssa Miano Rosaria*.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Segretario Comunale, nella casa comunale, attesta che la Giunta Municipale in data odierna si svolge da remoto, tramite collegamento whatsapp, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Municipale in modalità videoconferenza approvato con Delibera di G.M. n. 49 del 28/04/2022.

Risulta presente nella casa comunale: il Sindaco D. Aliberti e l'Assessore Rigano R.

Risultano collegati da remoto: il Vice Sindaco Foti G. e l'Assessore Trischitta R.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

 DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



Comune di S. Alessio Siculo
(Città metropolitana di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026 -2028 ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

PreMESSO che:

Il comune di Sant'Alessio Siculo con deliberazione n. 28 del 27.09.2016 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del d. lgs. N. 267 del 2000 (TUOEL);

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.01.2017 l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'Art. 243 bis, comma 5, del TUOEL, della durata di dieci anni: dal 2016 al 2025, senza richiedere l'accesso ai fondi di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUOEL;

A seguito di specifiche richieste istruttorie del Ministero dell'Interno, l'Ente con deliberazione consiliare n. 20 del 27.05.2019 ha approvato un nuovo piano di riequilibrio actualizzato;

Con deliberazione n. 146/2024, in data 11 aprile 2024 il competente Collegio della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha approvato, con precisazioni e prescrizioni, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal comune di sant'Alessio Siculo con deliberazione consiliare n. 14 del 10 gennaio 2017;

Precisato che, nelle more del provvedimento di verifica degli obiettivi raggiunti e degli equilibri di bilancio da parte della Corte dei Conti a chiusura della procedura di riequilibrio, l'Ente è soggetto ai controlli centrali sulla dotazione organica e sulle assunzioni di personale di cui alla lettera d) del comma 8 dell'art. 243 bis, d. lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce i principi generali in materia di procedimento amministrativo, garantendo l'imparzialità, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza dell'azione amministrativa, principi che sono fondamentali nell'elaborazione e nell'attuazione del PIAO.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - TUEL), e in particolare:

- L'Articolo 48, comma 3, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. Tale disposizione legittima l'approvazione del PIAO da parte della Giunta, in quanto il Piano disciplina integralmente l'organizzazione e la gestione del personale.
- L'Articolo 170, comma 1, in tema di Documento Unico di Programmazione (DUP), il quale impone la coerenza degli atti di programmazione di Giunta con gli indirizzi strategici adottati dal Consiglio;

Richiamati

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- le linee guida della funzione pubblica in materia di misurazione e valutazione ed in particolare le "Linee guida per i Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance" N. 2 del Dicembre 2017 e le "Linee guida per la Relazione annuale sulla performance" N. 5 del Novembre 2018; - le linee guida della funzione pubblica 2025 sul Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) e sul Report del PIAO e il manuale operativo 2025 sul PIAO e sul Report delle Città Metropolitane e dei Comuni;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche e integrazioni; -
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2025-2027, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 19 del 28 gennaio 2025;
- PNA 2022 relativo ai piccoli comuni, come aggiornato con delibera ANAC 31 del 30 gennaio 2025,
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", ed in particolare l'articolo 48, e successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche";
- la direttiva 28/11/2023 del Ministro per la pubblica amministrazione "Nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale";
- la direttiva 14/1/2025 del Ministro per la pubblica amministrazione "Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti";
- il Principio Contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011) e successive modificazioni;

Richiamato altresì l'art. 6, commi da 1 a 4 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che previsto l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di adottare "... il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e della legge 6 novembre 2012, n.190";

Precisato che il predetto Piano (PIAO) è concepito come misura di semplificazione e di ottimizzazione della programmazione pubblica, ed è specificamente funzionale al rafforzamento della capacità amministrativa necessaria per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La sua adozione rappresenta un requisito essenziale per l'efficace gestione dei progetti finanziati;

Considerato che il PIAO ha durata triennale e deve essere aggiornato annualmente, secondo quanto stabilito dall'Articolo 7, comma 1, del D.L. 80/2021;

Tenuto conto di quanto stabilito:

a) Dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- 1) Piano del fabbisogno di personale di cui all'art.6, commi 1, 4, 6, e art.6-ter, D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165;
- 2) Piano delle azioni concrete di cui all'art.60 bis, c.2, D. Lgs.30 marzo 2001, n.165;
- 3) Piano della performance di cui all'art. 10, c.1, lett.a) e c.1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150;
- 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art.1, commi 5, lett. a) e 6, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 5) Piano organizzativo del lavoro agile di cui all'art.14, c.1, legge 7 agosto 2015, n.124;
- 6) Piano di azioni positive di cui all'art.48, c.1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

mentre per le amministrazioni con non più di 50 dipendenti il terzo comma dello stesso articolo, stabilisce che sono tenute al rispetto degli adempimenti semplificati come stabiliti da apposito D.M., poi emanato in data 30 giugno 2022, di cui alla successiva lett. b);

Dato atto:

- che il D.M. 132/2022 ha stabilito che dal PIAO sono esclusi tutti gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;

- che nel Piano integrato di attività e organizzazione - sottosezione valore pubblico - sono contenuti, tra le altre cose, gli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo, definiti a partire dalle politiche e dagli indirizzi strategici dell'ente e quindi dalle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione, nonché gli obiettivi e indicatori di performance di efficienza e di efficacia

dell'amministrazione, secondo quanto previsto dal Capo II del Decreto legislativo n. 150 del 2009 (sottosezione performance);

Considerato che il Comune di Sant'Alessio Siculo, alla data del 31/12/2025 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2026-2028 si tiene conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art.6 del citato D.M. 132/2022, concernente la definizione semplificata del contenuto dello stesso Piano;

Visti:

- il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione approvato dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81;
- il Regolamento approvato dal per D.M. 30 giugno 2022 n.132 che ha definito il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli enti con meno di 50 dipendenti;

Viste le linee guida sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e i relativi manuali operativi, tra i quali "Città metropolitane e Comuni", approvati dal Ministro per la Pubblica Amministrazione con decreto 30 ottobre 2025, che forniscono alle amministrazioni pubbliche, in modo non prescrittivo e nel rispetto della autonomia politica di cui godono, indicazioni metodologiche per la redazione del detto Piano;

Dato atto che il termine per l'approvazione del PIAO è fissato al 31 gennaio, ma in virtù del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, il termine per l'adozione del PIAO è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci, ai sensi dell'Articolo 8, comma 2, del D.L. 80/2021;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 26 febbraio 2026, pubblicato sulla GURI n. 53/2026, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2026;

Visto il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPs) 2026/2028, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 25.03.2026 esecutiva ai sensi di legge; atto che costituisce l'indirizzo politico-amministrativo di livello superiore cui la programmazione operativa del PIAO è subordinata, assicurando la corretta distribuzione delle competenze tra gli organi istituzionali;

Visto il Bilancio di Previsione finanziario, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 6 del 25.03.2026, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 -2028 allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la struttura del predetto Piano si articola nelle seguenti sottosezioni:

Sezione 1) Anagrafica

Sezione 2.1) Valore pubblico

Sezione 2.2) Performance

Sezione 2.3) Anticorruzione
Sezione 3.1) Organizzazione
Sezione 3.2) Lavoro agile
Sezione 3.3.1) Fabbisogno del personale
Sottosezione 3.3.2) Formazione del personale
Sezione 4) Monitoraggio

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990 e s.m.i., nel testo vigente in Sicilia a seguito del recepimento operato con la l.r. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole del segretario Comunale, per quanto di competenza;

Visto il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto l'art 36 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come modificato dall'art. 4 del D.L. 31/08/2013 n. 101 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto il Regolamento per il funzionamento dei Servizi e degli uffici

Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali 2019 - 2021

SI PROPONE

1. Di richiamare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di approvare il "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028" (PIAO), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, come articolato nelle seguenti sottosezioni e relativi allegati

Sezione 1) Anagrafica
Sezione 2.1) Valore pubblico
Sezione 2.2) Performance
Sezione 2.3) Anticorruzione
Sezione 3.1) Organizzazione
Sezione 3.2) Lavoro agile
Sezione 3.3.1) Fabbisogno del personale
Sottosezione 3.3.2) Formazione del personale
Sezione 4) Monitoraggio

3. Di procedere alla pubblicazione del Piano sull'apposito "portale PIAO" del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alla sua pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113;

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, c.2, l.r. n. 44/1991



Il proponente
Il Sindaco
Domenico Aliberti

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li 9/4/2026

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosaria Miano

R. Miano



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Dott. Domenico Aliberti.

D. Aliberti

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett. "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla delibera

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li 9/4/2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri.

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 9/4/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti



D. Aliberti



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

Oggetto: Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028 – Attestazione.

Si attesta che:

- la proposta del piano del fabbisogno di personale 2026/2026 (sezione 3.3.1 PIAO 2026/2028) è stata trasmessa alle organizzazioni sindacali e alla RSU con nota prot. n. 4452 del 09.04.2026 e che in data 17 aprile 2026 si è svolto l'incontro di approfondimento ex art. 4, comma 5, CCNL Funzioni Locali 23/02/2026;
- La sezione 2.2 – Performance è stata validata dal Nucleo di Valutazione in forma monocratica dell'Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani di cui il Comune di Sant'Alessio Siculo fa parte con verbale in data 16/04/2026, acquisito al prot. n. 4821 del 16.04.2026;
- Il comune di Sant'Alessio Siculo rientra tra i comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, e pertanto con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2025, i termini di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono stati prorogati al 31 maggio 2026 (art. 13 Decreto legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2026, n. 59)

Sant'Alessio Siculo, 30 aprile 2026

Il Segretario Comunale

Ass. ssa Rosaria Miano



R. Miano

Prot. 5331 del 30/04/2026



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Verbale n. 9 del 29.04.2026

PARERE AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2026-2028
ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

L'Organo di Revisione, la Dott.ssa Crocifissa Parrinello, Revisore Unico dei Conti del Comune di Sant'Alessio Siculo, nominata con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 08/04/2025, per il triennio 2025/2027,

1° PARTE. PARERE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2026-2028

Vista la richiesta di parere, pervenuta tramite pec con nota prot. n. 4461 in data 09/04/2026, alla proposta del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028, inserita nella sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028;

Viste le integrazioni documentali ricevute a mezzo pec in data odierna;

Richiamati:

- il verbale n. 3 del 15/03/2026, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere al Documento Unico di Programmazione 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 25/03/2026;
- il verbale n. 5 del 15/03/2026, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere al Bilancio di Previsione 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 25/03/2026;

Visti:

- il paragrafo 8.2 "Sezione operativa", Parte 2, del principio contabile applicato di cui all'allegato 4.1) al D.Lgs.n.118/2011, come aggiornato e modificato dal DM 25/07/2023, recante "La parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione ... e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente. ... La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e

l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;

- l'art. 6 “Piano integrato di attività e organizzazione” del D.L. n.80/2021, convertito con modificazione nella legge 113/2021;
- il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30/06/2022 n. 132, pubblicato nella G.U. n. 209 del 07/09/2022, relativo al regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piano integrato di attività e organizzazione, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti;
- l'art. 7 del Decreto n. 132/2022 che prevede al comma 1 “Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 8, comma 2 del Decreto n. 132/2022 che prevede “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;
- il D.P.R. 24/06/2022 n. 81 relativo al Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

Richiamati:

- l'art. 39 della legge 449/1997 che dispone al comma 1 “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...”;
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che prevede “... gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;
- l'art. 91, D.Lgs. n. 267/2000 che prevede “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001 che prevede al comma 2 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;
- l'art. 1, comma 102 della Legge 311/2004 che prevede “Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che prevede "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, l'applicazione del divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

Preso atto che:

- il D.L. n. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Visti:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui

al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 che prevede in particolare all’art. 4, comma 2 “A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Preso atto che dal 01/01/2025 non è più applicabile l’art. 5, comma 1 recante “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all’art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1”;

Preso atto che il D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, all’art. 57, comma 3-septies, stabilisce che “A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Richiamate in particolare:

- la deliberazione n. 65 del 22/04/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che ribadisce la neutralità della spesa e dell’entrata delle assunzioni etero-finanziate;
- la deliberazione n. 85 del 19/05/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale viene precisato “... che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del Comune segnati dall’applicazione delle nuove regole; mentre l’asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole”.
- **Considerato** che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d’anno, di modificazioni ed integrazioni

in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Rilevato che non risultano sussistere situazioni di eccedenze o personale in esubero come si evince dalla Ricognizione di eccedenze ex art. 33 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. effettuata con esito negativo, giusta deliberazione di G.M. n. 7 del 13.01.2026;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006, per il triennio 2026-2028, così come dimostrato nelle tabelle sotto riportate;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, per il triennio 2026-2028, prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a euro 7.020,20 rispetto al limite di legge pari a euro 33.976,12;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Rilevato che risulta rispettato:

- l'art. 60 del CCNL 2019/2021 ed in particolare quanto previsto dal comma 3 "Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5.
- l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs.n.165/2001 "E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinato responsabilità erariale. ...";

Rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come riportato nella sottostante tabella:

SPESA PERSONALE COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006 - TABELLA 1	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	SPESA ANNO 2026	SPESA ANNO 2027	SPESA ANNO 2028
COMPONENTI DA CONSIDERARE				
Retribuzioni personale	1.078.689,88	792.146,16	792.146,16	792.146,16
IRAP		69.569,10	69.569,10	69.569,10
TOTALE SPESA LORDA	1.078.689,88	861.715,26	861.715,26	861.715,26
COMPONENTI ESCLUSE				
TOTALE SPESA NETTA - SOGGETTA COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006	1.078.689,88	861.715,26	861.715,26	861.715,26

Preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016, convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 33.976,12 per gli enti in regola con il vincolo di cui al comma 557 della legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009);

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Sant'Alessio Siculo si colloca nella fascia demografica lett. b) (popolazione da 1.000 a 1.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 1.547;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2024) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2022-2023-2024) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2024) si attesta al 21,23%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 28,60%, come riportato nella sottostante tabella:

Determinazione della spesa per il personale e delle facoltà assunzionali (anno 2026)	VERIFICA SPESA PERSONALE RENDICONTO 2024
abitanti 31/12/2025 n. 1547	
DM 17/03/2020 - Circolare 13/05/2020	
MACROAGGREGATO BDAP:	
U.1.01.00.00.000	421.388,02
U1.03.02.12.001	0,00
U1.03.02.12.002	0,00
U1.03.02.12.003	0,00
U1.03.02.12.999	0,00
IRAP	0,00
Totale	421.388,02
IRAP (detrarre)	0,00
Totale spesa personale al netto dell'IRAP	421.388,02

VERIFICA CALCOLO VALORE SOGLIA	
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO X	421.388,02
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2024	3.628.205,87
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2023	2.901.565,07
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2022	3.483.985,48
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	10.013.756,42
MEDIA ENTRATE CORRENTI	3.337.918,81
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO X	1.352.899,92
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	1.985.018,89
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	21,23
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 3	FASCIA (b)

VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	28,60%	VALORE SOGLIA CORRISPONDENTE ALLA FASCIA DEMOGRAFICA DELL'ENTE - TABELLA 1 O TABELLA 3
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (E=BXD)	567.715,40	
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X (E)	146.327,38	

Rilevato che secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del più volte citato DM 17/03/2020 per gli enti virtuosi ... "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato (ex artt. 4 e 5) non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...";

Rilevato che con la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028 sono previste le seguenti azioni:

AZIONI DI RECLUTAMENTO

- Trasformazione di n. 1 posto coperto di Funzionario da part time 18h a tempo pieno
- Reclutamento con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. di un Funzionario tecnico (EQ) cui affidare la Responsabilità dell'Area Tecnico – manutentiva;
- Reclutamento n. 1 istruttore geometra ai sensi della l. 68/1999 (quota d'obbligo);
- Stabilizzazione ai sensi dell'art. 10, l.r. 16 gennaio 2024, n. 1 con contratto a tempo indeterminato e parziale (30h) di n. 6 lavoratori ASU utilizzati dall'Ente;
- Assunzione con contratto a tempo determinato (mesi quattro) e a tempo parziale 12h settimanali ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004 e s.m.i di n. 2 Istruttori di Vigilanza.

AZIONI DI SVILUPPO

- Trasformazione contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale di n.9 lavoratori, da n. 24 a 30h settimanali;
- Trasformazione contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale di n. 1 funzionario, da n. 24 a 32h settimanali.

ASSUNZIONI A VALERE SULLE RISORSE ASSUNZIONALI

Ai fini della capacità assunzionale si considerano solo le assunzioni di personale a tempo indeterminato per un ammontare complessivo di n. 8 unità di cui:

- n. 1 – unità area funzionari ed elevata qualificazione per trasformazione definitiva dell'orario di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (da 18h a 36h) € 18. 521,57 (aumento di costo effettivo, pari al 50% in quanto trattasi di trasformazione di posto coperto a 18 ore in tempo pieno
- n. 1 unità area degli istruttori a tempo pieno a partire dal 2027. € 34.108,07

- n. 6 unità area degli operatori, stabilizzazione con contratto a tempo ind. e a tempo parziale(30h). Spesa € 145.208,94 di cui € 114.990,00 spesa etero finanziata. (€ 145.208,94-€ 114.990,00 = € 30.218,94)

per una spesa complessiva, nel limite del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, di euro

- 48.740,51 per il 2026
- 82.848,58 dal 2027

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

- n. 1 unità ex art. 110 per funzionario ad elevata qualificazione; € 54.242,22 (fino a scadenza mandato)
- n. 2 istruttori a scavalco in eccedenza per 4 mesi a 12 h € 7.020,20 (solo 2026)

Tot. spesa 2026 € 61.262,42

Tot. spesa 2027 € 27.121,11

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti/Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa in seguito nel presente verbale; per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L.n. 34/2019, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 del medesimo decreto le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028 consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 in quanto:

1° fattispecie ente virtuoso

l'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, risulta virtuoso;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028, inserita nella sottosezione 3.3 del redigendo Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028.

2° PARTE. ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Rilevato che con il rendiconto dell'esercizio 2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 30.10.2025, è stato accertato un risultato di amministrazione pari a euro 8.217.182,00, così composto:

- quota accantonata di euro 7.562.118,67
- quota vincolata di euro 355.824,55
- quota destinata agli investimenti di euro 22.147,32
- quota disponibile di euro 277.091,46

Rilevato altresì che il prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10) in sede di rendiconto 2024 presentava i seguenti risultati:

- W1 risultato di competenza pari a euro 389.061,80
- W2 equilibrio di bilancio pari a euro 32.866,42
- W3 equilibrio complessivo pari a euro - 431.376,13

Richiamati:

- il verbale n. 16 del 08.10.2025, con il quale l'Organo di revisione ha espresso un giudizio positivo al Rendiconto 2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. C.C. n. 20 del 30.10.2025;
- il verbale n. 3 del 15/03/2026, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al DUP 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 05 del 25.03.2026;
- il verbale n. 5 del 15/03/2026 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 06 del 25.03.2026;

Preso atto che dalla data di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 alla data odierna non sono state approvate variazioni al bilancio di previsione 2026-2028;

Rilevato che la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028 prevede una maggiore spesa di personale per **assunzioni a tempo indeterminato** pari a:

- euro 48.740,51 per il 2026
- euro 82.848,58 dal 2027

che trova copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione consiliare n. del 25.03.2026 e che pertanto non risulta necessario apportare alcuna variazione incrementativa della spesa di personale;

Vista la nota del Responsabile del Servizio Finanziario, prot. n. 5322 del 29/04/2026, sottoscritta in pari data, avente ad oggetto: "PIAO 2026/2028 — Sezione 3.3.1 Fabbisogno del personale — Attestazione integrativa", nella quale viene illustrato l'impatto economico-finanziario della spesa di personale conseguente alle assunzioni a tempo indeterminato previste nel piano dei fabbisogni 2026-2028 sugli equilibri complessivi del bilancio;

Preso atto che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, come risulta dalla tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegata al bilancio 2026-2028;

Visto ed esaminato il piano degli indicatori di bilancio 2026-2028;

TIPOLOGIA DI INDICATORE	VALORE			VALORE (se calcolo possibile)			
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
RIGIDITA' STRUTTURALE DI BILANCIO - INCIDENZA SPESE RIGIDE SU ENTRATE CORRENTI (Disavanzo + spesa personale + debito)/entrate correnti)	22,20%	21,82%	14,76%	37,40%	22,22%	22,35%	22,14%
INDICATORE EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO - INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE	56,36%	37,39%	23,83%	21,83%	27,08%	26,88%	26,90%
INCIDENZA SALARIO ACCESSORIO ED INCENTIVANTE RISPETTO AL TOTALE SPESA CORRENTE (indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro)	8,34%	2,28%	3,98%	15,02%	7,10%	7,10%	7,10%
INCIDENZA SPESA PERSONALE FORME CONTRATTO FLESSIBILE (indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile))	0,08%	0,07%	0,18%	-	-	-	-
INDICATORE EQUILIBRIO DIMENSIONALE IN VALORE ASSOLUTO - SPESA DI PERSONALE PROCAPITE (Popolazione al 1 gennaio anno di riferimento)	-	340,24	291,88	501,30	544,10	544,10	544,10
VERIFICARE IL RAPPORTO TRA NUMERO DIPENDENTI E POPOLAZIONE							

Rilevato che dalla documentazione esaminata, dall'attestazione/asseverazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione in questa sede, emerge che il bilancio 2026-2028 mantiene l'equilibrio pluriennale;

ASSEVERA

Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio del Comune di Sant'Alessio Siculo a seguito dell'adozione del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028.

Data 29/04/2026

Il Revisore Unico
Dott.ssa Crocifissa Parrinello
(firmato digitalmente)

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Addetto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Foti

ALIBERTI

MILANO



E' copia conforme all'originale per uso amministrativo, li _____

Il Segretario Comunale

Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario c.le certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____

al _____
li _____

L'Addetto

F.to _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

SI ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA

Al capigruppo consiliari con nota n. _____ del _____

Il Segretario Comunale F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'addetto alla pubbl.ne F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario C. le F.to _____ li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 2, DELLA L.R. N.44/91

li 30-06-2026



F.to Il Segretario Comunale

MILANO